

ATTO N. 1862/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Relatore Consigliere Stefano Pastorelli

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno

SULLA


Proposta di legge

recante il seguente titolo

***Istituzione della “Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli”
a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio***

Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 4 aprile 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 9 aprile 2024




COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 4 aprile 2024 ha concluso l'esame in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, dell'atto n. 1862: Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pastorelli e Fioroni, concernente: "Istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli".

La III Commissione:

- nella seduta del 22 febbraio 2024 ha approvato gli emendamenti presentati con prot. 20240001548 del 22 febbraio 2024 e ha chiesto alla struttura competente la verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 13 del 2000;
- nella seduta del 29 febbraio 2024 ha preso atto della nota prot. 20240001742 del 29 febbraio 2024 del dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. da cui risulta che: *"in attesa del necessario supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio al fine di individuare i necessari mezzi di copertura alla proposta di legge, ad oggi non è possibile procedere alla verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49 commi 2, 3 e 6 l.r. n. 13/2000 s.m.i."*;
- nella seduta del 4 aprile 2024 ha approvato a maggioranza gli emendamenti e i sub emendamenti presentati con prot. 20240002434 del 27 marzo 2024;
- nella seduta del 4 aprile 2024 ha preso atto della nota a firma del Dirigente del




Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., (nota prot. n. 20230002613 del 4 aprile 2024) trasmessa in risposta alla richiesta della Commissione formulata nella medesima seduta, nella quale viene allegata la Relazione tecnica verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000;

- ha deliberato a maggioranza i n. 3 articoli di cui consta la proposta di legge, così come emendata, recante il seguente titolo: "Istituzione della 'Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli' a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio" (atto n. 1862/BIS) e corredata della relazione tecnica di cui alla sopra citata nota prot. n. 20230002613 del 4 aprile 2024;

La III Commissione consiliare permanente ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Consigliere Stefano Pastorelli.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge dei Consiglieri Pastorelli e Fioroni, concernente: "Istituzione della 'Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli'", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 25 agosto 2023 e assegnata, in pari data, per competenza alla III Commissione Consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1862);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede redigente e pertanto è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTI gli articoli deliberati dalla III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 4 aprile 2024;


CONSIDERATO che la Commissione nella seduta del 22 febbraio 2024 ha approvato gli emendamenti presentati con prot. 20240001548 del 22 febbraio 2024 e ha chiesto alla struttura competente la verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 13 del 2000;

CONSIDERATO altresì che nella seduta del 29 febbraio 2024 la Commissione ha preso atto della nota prot. 20240001742 del 29 febbraio 2024 del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. da cui risulta che: *"in attesa del necessario supporto della direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio al fine di individuare i necessari mezzi di copertura alla proposta di legge, ad oggi non è possibile procedere alla verifica della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49 commi 2, 3 e 6 l.r. n. 13/2000 s.m.i."*;

ATTESO che nella seduta del 4 aprile 2024 ha approvato a maggioranza gli emendamenti e i sub emendamenti presentati con prot. 20240002434 del 27 marzo 2024;

ATTESO altresì che la III Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta ha richiesto, ai sensi dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000, alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica dell'atto così come emendato;

PRESO ATTO della nota prot. 20230002613 del 4 aprile 2024 a firma del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. in risposta alla richiesta della Commissione sopra citata, nella quale viene allegata



la Relazione tecnica verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000

VISTA la proposta di legge dei Consiglieri Pastorelli e Fioroni, così come emendata, recante il seguente titolo modificato: "Istituzione della 'Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli' a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio", composta da n. 3 articoli deliberati a maggioranza dalla III Commissione Consiliare permanente (ATTO n. 1862/BIS), nonché la Relazione tecnica ed il visto a corredo dell'ATTO n. 1862;

UDITA la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento interno dal Consigliere Stefano Pastorelli;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;


con voto finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Istituzione della 'Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli' a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI PASTORELLI E FIORONI ATTO N. 1862	TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ATTO N. 1862 BIS
Istituzione della giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli	Istituzione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli" a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura di un figlio
Art. 1	Art. 1
(Finalità)	(Oggetto)
1. E' istituita la "giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", da celebrare annualmente in una data da definirsi con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, per sensibilizzare l'opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la scomparsa prematura dei propri figli.	1. È istituita la "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", da celebrare annualmente la terza domenica del mese di maggio, per sensibilizzare l'opinione pubblica mediante iniziative a sostegno dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli.
2. La Regione nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce le azioni volte al confronto, all'incontro, alla condivisione ed al conforto del dolore causato dalla perdita dei propri Angeli.	2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce le azioni volte al confronto, all'incontro, alla condivisione ed al conforto del dolore dei genitori che hanno subito la morte prematura dei propri figli.
	3. In occasione della "Giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", la Regione promuove eventi ed iniziative di sostegno, ricordo e commemorazione, anche in collaborazione con gli enti locali e gli enti del Terzo settore.
Art. 2	Abrogato
(Iniziativa di sensibilizzazione)	Abrogato
1. In occasione della "giornata regionale per le mamme e i papà degli Angeli", la Giunta Regionale promuove iniziative, attraverso anche la realizzazione e la divulgazione di pubblicazioni e materiale informativo, le quali possano rispecchiare le esigenze che accomunano tali genitori.	Abrogato



2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta Regionale:	Abrogato
a) si avvale degli enti del servizio sanitario regionale;	Abrogato
b) collabora con gli enti locali e con le associazioni del terzo settore;	Abrogato
c) promuove attività di informazione sui principali strumenti social anche mediante una specifica attività rivolta alle famiglie interessate.	Abrogato
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le iniziative da promuovere, le modalità di intervento e i soggetti da coinvolgere.	Abrogato
Art. 3	Art. 2
(Norma finanziaria)	(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge si prevedono oneri quantificabili in Euro 10.000,00 (diecimila/00), ai quali si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 01 "Fondo riserva", Titolo I del Bilancio regionale di previsione, per l'anno 2023.	1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare eventuali e necessarie variazioni di cui al comma 1 al Bilancio regionale di previsione.	2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza di spesa per il bilancio della Regione e delle amministrazioni pubbliche interessate."
3. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa di cui al comma 1, trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con Legge di Bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 118/2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009).	Abrogato



Art. 4	Abrogato
(Disposizione transitoria)	Abrogato
1. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta la prima deliberazione di cui all'art. 1 comma 1, con la quale individua la data di celebrazione della "giornata regionale delle mamme e dei papà degli Angeli", per l'anno in corso.	Abrogato
	Art. 3
	Entrata in vigore
	1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".